



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO SEZIONE 44

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'ORSI	GABRIELLA MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORONI	ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ARCANGELO	FABRIZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 9389/2014
depositato il 29/10/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T015603000 IMP.IPOTECARIA 2012
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T015603000 IMP.CATASTALE 2012
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:
TRUST CARAVAGGIO
TRUSTEE T&A NOMINEE SERVICES LTD
PIAZZA VOLTA 1 22032 ALBESE CON CASSANO CO

difeso da:
BATTAGLIESE AVV. GUIDO LUIGI
CORSO VITTORIO EMANUELE II,30 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 44

REG.GENERALE

N° 9389/2014

UDIENZA DEL

11/12/2016 ore 09:30

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

Il Segretario

RGR n° 9389/14

Ricorso contro avviso di rettifica e liquidazione n° 20121TO156030000

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in segreteria di codesta CTP in data 29.10.2014 veniva impugnato l'avviso in oggetto emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali relative all'istituzione di un trust denominato Caravaggio, dell'importo di € 8.004,00 al netto delle imposte principali versate.

In particolare parte ricorrente deduceva :

- La carenza di soggettività passiva all'imposta del Trust Caravaggio. Inesistenza del soggetto giuridico intimato;
- Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo-violazione e falsa applicazione degli artt.2 c.49 DL 262/06, artt.1,2 e 10 del LGS347/90, art.34 DLgs 346/90;
- Carenza di motivazione

Chiedeva pertanto, previa sospensione e trattazione del ricorso in pubblica udienza, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.

La Commissione con ordinanza del 5.12.2014 respingeva l'istanza di sospensione.

L'Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del proprio operato.

All'udienza odierna si è proceduto in forma pubblica alla trattazione della controversia ed ammesso le parti alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Osserva preliminarmente la Commissione che prive di fondamento appaiono le doglianze rivolte alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato in quanto vengono evidenziate le ragioni giuridiche e di fatto sottostanti la pretesa tributaria, consentendo alla ricorrente l'esercizio del diritto di difesa quivi di fatto espletato con le ragioni contestative svolte.



Circa l'eccezionale carenza di soggettività passiva all'imposta del Trust Caravaggio, la tesi della ricorrente va accolta.

Infatti il "trust" non è un soggetto giuridico, ma un rapporto giuridico con il quale un soggetto pone sotto il controllo di un trustee uno o più beni di cui il trustee ne diventa titolare, li gestisce e li amministra nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo prestabilito.

Ciò posto, il trust in sé e per sé non può mai essere considerato il soggetto passivo delle imposte pretese.

Per tale assorbente motivo rispetto ad ogni altra questione trattata, va di conseguenza accolto il ricorso.

In considerazione della fattispecie configuratasi, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Milano 11.12.2015

Il Giudice estensore

Il Presidente